



Traduzione

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla modifica dell'Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein

Concluso il 27 gennaio 2020

Entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2020

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Principato del Liechtenstein

al fine di garantire l'esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L'Accordo del 29 gennaio 2010¹ relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 2

2) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione in analogia alle competenze delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri, nonché le disposizioni sulla ripartizione e sull'utilizzo dei proventi sia nel campo della tassa sul CO₂ sia in quello delle sanzioni per la riduzione delle emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri.

Art. 5a, titolo e cpv. 1

Ripartizione dei proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

¹ RS 0.641.751.411

I proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri incassata nei territori dei due Stati contraenti sono versati in una cassa comune da istituirsi presso la Confederazione Svizzera.

Art. 5b Campo d'applicazione delle disposizioni destinate a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni svizzere destinate a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, le importazioni in Liechtenstein sono equiparate alle importazioni in Svizzera e le immatricolazioni in Liechtenstein alle immatricolazioni in Svizzera.

Art. 7c Conferme della riduzione delle emissioni nel Liechtenstein per progetti e programmi

Le imprese del Liechtenstein che si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra possono, analogamente alla corrispondente procedura per le imprese in Svizzera, richiedere alle competenti autorità federali svizzere conferme per progetti e programmi di ulteriori riduzioni delle emissioni nel Liechtenstein.

Art. 2

Gli allegati sono modificati come segue:

Allegato I, 2° paragrafo:

Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 capoversi 1 e 2, articolo 3 capoverso 1, articolo 7 capoverso 1, articolo 10, articolo 10a, articolo 10b, articoli 11–13, articoli 29 e 30, articolo 31 capoversi 1–3, 5 e 6, articolo 31a, articolo 32 capoverso 1, articolo 32a, articolo 32b, articolo 32c, articolo 33, articolo 36 capoverso 3, articolo 38, articoli 42–45, articolo 49.

Allegato I, 7° paragrafo:

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711), articolo 1, articolo 2 lettere a, abis, a^{er} e b, articolo 4, articoli 5–12, articolo 13–14, articoli 17–36, articoli 66–70, articoli 72–78, articolo 79 lettere a–c ed e–g, articoli 86–95, articolo 96 capoversi 1 e 2 lettera c, articolo 96a, articoli 97–103, articoli 124–127, articolo 130 capoversi 1–3 e 6, articolo 133, articolo 134 capoverso 1 lettere a–b numero 2, lettere c–d e capoverso 2, articolo 135 lettere b–e, articolo 139, articolo 141, articolo 144 nonché allegati 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 10 e 11.

Allegato II, 9° paragrafo:

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (ordinanza sul CO₂; RS 641.711): allegati 4, 4a e 5.

Allegato III(Formule di calcolo concernenti la tassa sul CO₂)

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all'articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:

$$X_{FLi} = (E_{FLi} * AS_i) - VK_{CHi} - B_{RückFLi}$$

VK_{CHi} è calcolata applicando la formula:

$$VK_{CHi} = \frac{E_{FLi}}{E_{FLi} + E_{CHi}} * VA_i$$

Spiegazione delle abbreviazioni

i anno

X_{FLi} quota in franchi svizzeri della cassa comune di cui all'articolo 6 capoverso 1 spettante al Liechtenstein per l'anno « i »

E_{CHi} emissioni di CO₂ della Svizzera nell'anno « i » in tonnellate, secondo la statistica sul CO₂ (valori non adeguati alle variazioni climatiche)

E_{FLi} emissioni di CO₂ del Liechtenstein nell'anno « i » risultanti dal consumo di combustibili fossili in tonnellate, secondo la statistica dell'energia

$B_{RückFLi}$ importo complessivo (in franchi svizzeri e per l'anno « i ») dei rimborsi alle imprese esentate del Liechtenstein e agli esercenti degli impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni

VK_{CHi} quota del Liechtenstein in franchi svizzeri dei costi amministrativi sostenuti dalla Svizzera nell'anno « i »

AS_i aliquota della tassa nell'anno « i » in franchi svizzeri/tonnellata di emissioni di CO₂

VA_i indennizzo dell'onere assunto dalle autorità esecutive svizzere nell'anno « i » secondo l'articolo 30 dell'ordinanza svizzera sul CO₂ nella versione dell'8 giugno 2007, stato 1° luglio 2007 (RU 2007 2915).

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Amt für Umwelt (AU) si comunicano reciprocamente i valori concreti per ogni anno entro il 15 agosto dell'anno successivo.

Allegato IV

(Formula di calcolo concernente i proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri)

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all'articolo 5a capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:

$$X_{FL} = XG_{FL} + XD_{FL}$$

XG_{FL} e XD_{FL} sono calcolati applicando le formule:

Grandi importatori

$$XG_{FL} = \frac{IGT_{FL} * SG_{FL/CH}}{IGT_{FL/CH}} - \frac{VKGI * IGT_{FL}}{IGT_{FL/CH}}$$

Piccoli importatori

$$XD_{FL} = \frac{IDT_{FL} * SD_{FL/CH}}{IDT_{FL/CH}} - \frac{VK_{FL/CH} * IDT_{FL}}{IDT_{FL/CH}}$$

Spiegazione delle abbreviazioni

- X_{FL} = quota complessiva spettante al Liechtenstein della cassa comune di cui all'articolo 5a capoverso 1 nell'anno civile di computo (in franchi svizzeri)
- XG_{FL} = quota spettante al Liechtenstein della sanzione imposta ai grandi importatori nell'anno civile di computo (in franchi svizzeri)
- XD_{FL} = quota spettante al Liechtenstein della sanzione imposta ai piccoli importatori nell'anno civile di computo (in franchi svizzeri)
- $IGT_{FL/CH}$ = numero complessivo di immatricolazioni da parte di grandi importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell'anno civile di computo
- IGT_{FL} = numero di immatricolazioni da parte di grandi importatori in Liechtenstein nell'anno civile di computo
- $SG_{FL/CH}$ = proventi della sanzione imposta ai grandi importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell'anno civile di computo (in franchi svizzeri)
- $VKGI$ = spese amministrative complessive sostenute dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) per il computo dei grandi importatori nell'anno civile di computo
- $IDT_{FL/CH}$ = numero complessivo di immatricolazioni da parte di piccoli importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell'anno civile di computo

- IDT_{FL} = numero di immatricolazioni da parte di piccoli importatori in Liechtenstein nell'anno civile di computo (*stima USTRA: certificato di tipo «X» e prima immatricolazione FL esclusi i grandi importatori*)
- SD_{FL/CH} = proventi della sanzione imposta ai piccoli importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell'anno civile di computo (in franchi svizzeri)
- VK_{FL/CH} = spese amministrative complessive sostenute dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) per il computo delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati in Liechtenstein e in Svizzera da piccoli importatori nell'anno civile di computo.

Art. 3

Con la firma, il presente Trattato entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 27 gennaio 2020, in duplice copia, in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Pietro Piffaretti

Per il
Principato del Liechtenstein:
Doris Frick

